

Comune di FALCADE Provincia di Belluno

## Regola della



*Compagnia de la Montagna del Laresei*

## Statuto

Approvato nell'Assemblea Generale con delibera n° ..... del .....

*Nell'Assemblea per la propria ricostituzione in data  
con deliberazione n° 1 ha approvato il proprio statuto  
in funzione della LR: del 19 agosto n. 26/1996*

## Art. 1 – Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della legislazione vigente, la regola denominata "La Compagnia del Laresei, con sede nel Comune di Falcade.

## Art. 2 – Finalità

La regola è apartitica e si propone di amministrare e di godere in modo indiviso il patrimonio di proprietà assoluta, identificato nella seguente visura catastale:



### Visura per soggetto

Stampa effettuata per motivi d'ufficio - non sono consentiti altri usi

Data: 11-01-2024 - Ora: 10:46:19

Pagina 1

Dati della richiesta COMPAGNIA DELLA MONTAGNA DEI LARESEI Sede: ()

### Immobili siti nel Comune di D470 (Codice: FALCADE) - Catasto dei Terreni

N.	DATI IDENTIFICATIVI		DATI DI CLASSAMENTO								ALTRE INFORMAZIONI	
	Foglio	Particella	Porz	Qualità Classe	Superficie (m2)			Deduz.	Reddito (€)		Tipo nota	Diritti e oneri reali
					ha are ca				Dominicale	Agrario		
1	23	00009	0	INCOLT PROD 01	4	11	80	0	4,25	2,13	Voltura o variazione	(10) Propriet
2	35	00001	0	INCOLT PROD 02	15	21	50	0	7,86	7,86	Voltura o variazione	(10) Propriet
3	23	00005	0	INCOLT PROD 02	61	11	20	0	31,56	31,56	Impianto	(10) Propriet
4	24	00018	0	INCOLT PROD 02	49	18	80	0	25,40	25,40	Impianto	(10) Propriet
5	35	00150	0	INCOLT PROD 01	1	62	40	0	1,68	0,84	Impianto	(10) Propriet

E organizzare le proprie attività con principio di solidarietà nel rispetto delle leggi, degli antichi usi, delle consuetudini e delle tradizioni con fine di:

1. garantire la partecipazione attiva dei titolari all'organizzazione e alla gestione dei beni costituenti il patrimonio della Compagnia de la montagna del Laresei
2. conservare e migliorare i beni agro-silvo-pastorali ed ogni altro bene immobile e mobile costituenti il patrimonio della Compagnia de la montagna del Laresei, non che tutelare e valorizzare l'assetto ambientale del territorio;
3. gestire i beni ed amministrare i proventi che ne derivano, al fine di soddisfare prioritariamente i particolari diritti dei regolieri nel rispetto dell'art. 7 della legge Regionale n° 26 del 19 agosto 1996.

## Art. 3 – Organi della Compagnia de la montagna del Laresei

Sono Organi della Compagnia de la montagna del Laresei:

1. l'Assemblea Generale formata da tutti i regolieri iscritti nel Registro dell'Anagrafe della Compagnia;
2. La Commissione Amministrativa, formato da tutti 3 Regolieri eletti dall'Assemblea generale;
3. il Presidente, eletto dalla Commissione Amministrativa tra i propri membri;
4. il Revisore dei Conti eletto dall'Assemblea Generale.

## **CAPO I – TITOLARI**

### **Art. 4 – Regolieri**

1. Sono ammessi alla regola de la Compagnia de la montagna del Laresei tutti coloro che dimostrano la discendenza e che accettano espressamente il titolo di regoliere.  
(vedi l'allegato al presente statuto come patre integrante e sostanziale)

### **Art. 5 – Trasmissione del titolo di Associato**

1. Il titolo di regoliere è trasmesso per successione legittima o testamentaria

### **Art. 6 – Anagrafe regoliera**

L'anagrafe è il registro degli aventi diritto e titolari della Compagnia de la montagna del Laresei del ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto.

Nel registro del ceppo famigliare sono indicati, per ogni famiglia: il cognome, il nome, il casato, la data ed il luogo di nascita di tutti i componenti.

Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del regolamento UE 2016/679 (GDPR) l'appartenenza all'Associazione legittima la raccolta, l'accertamento e l'uso dei dati personali dei suoi membri ai fini esclusivi della gestione dell'Ente, sotto la personale responsabilità del Presidente.

### **Art. 7 Diritti dei Regolieri**

I regolieri della Compagnia de la montagna del Laresei esercitano i loro diritti in modo indiviso sui beni iscritti a Patrimonio della Compagnia.

I Regolieri hanno diritto di partecipare alle Assemblee della Compagnia ed hanno di norma i seguenti diritti:

- a) di elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi sociali;
- b) di partecipazione attiva alla regola e, se eletti, agli organi della medesima;

## CAPO II – ASSEMBLEA GENERALE

### Articolo 8 – Convocazione e deliberazioni

La Assemblea è il massimo organo deliberativo garante e interprete dell'autonomia statutaria.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante affissione presso il Comune di Falcade almeno sette giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che può aver luogo il giorno dopo la prima, e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea si costituisce in adunanza ordinaria almeno una volta all'anno entro la prima decade di febbraio, salvo che particolari circostanze non richiedano una convocazione straordinaria.

In prima convocazione l'Assemblea sia in adunanza ordinaria che straordinaria si costituisce validamente con la presenza di almeno la metà degli iscritti all'anagrafe comprese le deleghe.

In seconda convocazione, anche il giorno dopo la prima, l'Assemblea sia in adunanza ordinaria che straordinaria si costituisce validamente con qualsiasi numero di partecipanti.

**L'Assemblea** elegge a maggioranza

- a) la commissione amministrativa
- b) il Revisore dei Conti;

**delibera con votazione segreta maggioranza** dei voti espressi dai Regolieri presenti, comprese le deleghe, su qualsiasi altra questione strettamente personale riguardante singoli Regolieri o persone fisiche, o a richiesta dell'Assemblea.

**L'Assemblea delibera con votazione palese a maggioranza assoluta** dei voti espressi dagli regolieri e comprese le deleghe:

- a) l'approvazione degli aggiornamenti dell'anagrafe;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- c) l'approvazione di programmi di indirizzo amministrativo e gestionale che non impegnino la Compagnia de la montagna del Laresei per più di dieci anni;
- d) la modifica dei regolamenti;
- e) ogni altro atto di straordinaria amministrazione e su ogni argomento che, pur di competenza del consiglio, sia demandato da quest'ultimo all'Assemblea;

**L'Assemblea delibera con votazione palese con il voto favorevole dei 2/3** dei voti espressi dai Regolieri presenti e comprese le deleghe:

- a) la modifica o revisione dello Statuto e, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei regolieri iscritti all'anagrafe esclusi i sospesi e comprese le deleghe.
- b) il conferimento del titolo di Regoliere;
- c) Autorizza la commissione amministrativa durante tutto il mandato di 5 anni ad effettuare acquisti, permuta, alienazioni e transazioni relative a beni immobili,

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 9 – Svolgimento dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal Presidente, che fa l'appello dei presenti, modera la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, pone ai voti le proposte e proclama i risultati. Egli può far allontanare dall'assemblea chiunque con comportamento scorretto arrechi danno allo svolgersi della stessa.

In caso di assenza del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal membro più anziano della Commissione Amministrativa. Hanno diritto di voto i regolieri presenti e quelli assenti per voto delegato.

Deve astenersi dal dibattito e dal voto chi si trova in conflitto di interessi con la regola, o abbia parenti o affini fino al secondo grado direttamente interessati dall'argomento in discussione.

Le deliberazioni su argomenti non previsti nell'ordine del giorno non sono ammesse.

I verbali delle deliberazioni devono indicare i punti principali delle discussioni e il numero dei votanti a favore o contro ogni proposta, e quello degli astenuti.

Le deliberazioni assunte dell'Assemblea saranno immediatamente esecutive.

## **CAPO III – PRESIDENTE**

### **Articolo 10 – Ruolo e nomina**

Il Presidente della Compagnia ne è il capo e rappresentante legale, è eletto dalla Commissione Amministrativa, tra i suoi membri, nella prima seduta, a scrutinio segreto.

Il mandato del Presidente ha durata massima di cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

In caso di temporaneo impedimento viene sostituito dal Regoliere delegato o da quello più anziano.

In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, la commissione provvede entro dieci giorni alla nomina di un nuovo presidente scelto tra i propri membri.

In caso di dimissioni dalla carica sia di Presidente che di Regoliere o per decesso, entro dieci giorni i restanti componenti della commissione amministrativa nominano come nuovo Consigliere il primo dei non eletti della Commissione e quindi il direttivo così integrato provvede immediatamente alla nomina di un nuovo Presidente scelto tra i propri membri.

Al presidente spetta il solo rimborso delle spese sostenute in dipendenza del mandato.

### **Articolo 11 – Compiti**

Il Presidente è il legale rappresentante della Compagnia, ne ha la firma e rappresenta la regola anche in giudizio, in ogni grado e sede di giurisdizione, sempre nei limiti di quanto deliberato dall'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea della compagnia, dà esecuzione alle sue deliberazioni e tutela in generale gli interessi della Compagnia.

Al termine del mandato, il Presidente rende conto della sua gestione all'Assemblea.

## **CAPO IV – COMMISSIONE AMMINISTRATIVA**

### **Articolo 12 – Elezione e composizione**

La Commissione Amministrativa è formata da 3 (tre) regolieri, eletti dall'Assemblea in seduta ordinaria, tra gli regolieri iscritti nell'anagrafe, in possesso del diritto di elettorato passivo e nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità con la carica.

Il mandato ha durata massima di cinque anni ed ha scadenza naturale il giorno delle elezioni per il rinnovo del Commissione Amministrativa stesso, che si tengono di norma in occasione dell'Assemblea Generale.

In caso di dimissioni di un regoliere della commissione, viene nominato come nuovo regoliere il primo dei non eletti.

L'elezione del Commissione Amministrativa avviene a scrutinio segreto ed ogni elettore può indicare sulla scheda sino a tre nominativi, sono eletti i tre regolieri più votati e, a parità di voti, il maggiore in età.

Gli eletti entrano in carica alla loro proclamazione.

Nel caso in cui non si giunga a elezione di una nuova commissione, vengono automaticamente prorogati la commissione amministrativa e il Presidente per ulteriori 30 giorni fino a che non si giunga a nuova elezione.

Negli altri casi in cui l'Assemblea si trovasse, per qualsiasi motivo, senza la Commissione Amministrativa, il Revisore dei Conti o uno tra i regolieri più anziani provvederà a convocare un'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Commissione Amministrativa.

Non possono ricoprire l'incarico di regoliere coloro che:

- a) hanno in corso controversie o liti giudiziarie con la Compagnia de la montagna del Laresei;
- b) svolgono un lavoro retribuito dalla Compagnia de la montagna del Laresei;
- c) utilizzano o allestiscono lotti boschivi, appaltano opere, lavori, forniture o altre prestazioni che riguardano la Compagnia de la montagna del Laresei
- d) sono locatari o conduttori di beni della Compagnia del Laresei;
- e) se regolarmente eletti, risultano tra loro ascendenti, discendenti, fratello, sorella, suocero, suocera, genero, nuora, cognato, cognata, in tali casi è eletto colui che ha ottenuto più voti nell'elezione e, a parità di voti, il più anziano in età.

Il regoliere che, successivamente alla sua elezione, si trova nelle condizioni di ineleggibilità o incompatibilità con la carica, decade dalla stessa e la commissione provvede con delibera alla sostituzione con il primo dei non eletti. Il regoliere che manca alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, con delibera della Commissione Amministrativa è dichiarato decaduto dalla carica e sostituito con il primo dei non eletti; con il medesimo procedimento vengono sostituiti i dimissionari e i deceduti.

### **Articolo 13 – Competenze**

Il Commissione Amministrativa è organo amministrativo esecutivo delle deliberazioni assunte dalla Compagnia della montagna del Laresei e deliberativo per i suoi compiti statutari.

Le sedute sono valide con la presenza del Presidente e di almeno un consigliere

Le deliberazioni, sono prese a votazione palese, nel caso riguardino persone sono a scrutinio segreto, in caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Compiti statutari della commissione amministrativa e del Presidente sono:

- a) L'elezione del Presidente;
- b) L'aggiornamento del Registro generale di anagrafe e di tutti i registri correlati;
- c) L'eventuale nomina e assunzione del personale;
- d) Il conferimento di incarichi professionali per la redazione di progetti di opere e per consulenze;
- e) Il conferimento di incarichi professionali per la redazione del Piano economico di riassetto forestale dei beni agro-silvo-pastorali soggetti a gestione forestale;
- f) Le modalità di utilizzazione o vendita dei tagli boschivi ordinari;
- g) Le assegnazioni dei diritti d'uso;
- h) Gli atti di ordinaria gestione finanziaria;
- i) Predisporre il programma d'attività annuale ed eventualmente pluriennale da proporre all'Assemblea, per l'approvazione in seduta ordinaria;
- j) Predisporre il bilancio di previsione;
- k) Predisporre il conto consuntivo in tempo utile per essere presentato ed approvato dalla Assemblea Generale;
- l) Compilare ed aggiornare, ogni anno, gli inventari dei beni mobili ed immobili, specificandone la consistenza, provenienza, destinazione e disponibilità;

Ai componenti commissione amministrativa spetta il solo rimborso delle spese sostenute in dipendenza del mandato.

## **CAPO V – REVISORE DEI CONTI**

### **Articolo 14 – Ruolo**

Il Revisore dei Conti è eletto dalla Assemblea in seduta ordinaria, tra i regolieri dotati di adeguata professionalità iscritti nel Registro dell'Anagrafe, in possesso del diritto di elettorato passivo e nelle condizioni di eleggibilità e compatibilità con la carica; in caso di indisponibilità o impossibilità è ammessa l'elezione anche di un non regoliere.

L'elezione del Revisore dei Conti avviene per votazione; viene eletto il più votato e, a parità di voti, il maggiore in età..

Il suo mandato ha durata massima di cinque anni.

In caso di dimissioni o decesso il Revisore dei Conti deve essere tempestivamente rieletto.

Non può essere Revisore dei Conti un membro della commissione amministrativa, il Segretario ne i loro parenti ed affini entro il secondo grado..

Si applicano anche al Revisore dei Conti i casi di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per i membri della commissione amministrativa

Al Revisore dei Conti spetta il solo rimborso delle spese sostenute in dipendenza del mandato, oltre all'eventuale emolumento nel caso di prestazione professionale esterna.

### **Articolo 15 – Competenze**

Il Revisore dei Conti è controllore assoluto dell'amministrazione generale della regola, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto dei regolamenti, delle deliberazioni dell'assemblea, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze delle scritture contabili, quanto ai corretti criteri della prassi amministrativa.

Il Revisore dei Conti, pertanto, ha diritto di accesso a tutti gli atti della regola, che devono essere posti a sua disposizione dalla commissione amministrativa.

Per l'espletamento delle sue funzioni è facoltà del Revisore dei Conti chiedere l'assistenza del Segretario e del Tesoriere ed esigere la fattiva collaborazione del Presidente dei regolieri della commissione.

Egli deve presenziare alle assemblee ed ha la facoltà di inserire proprie osservazioni nei verbali; deve inoltre convocare l'assemblea per adottare ogni idoneo provvedimento, a fronte di riscontrate gravi irregolarità. Il Revisore è responsabile solidalmente con i regolieri dell'amministrazione e il Presidente per i fatti o le omissioni di questi, nel caso di mancata attenzione e controllo e di mancato espletamento degli obblighi della propria carica.

## **CAPO VI – FUNZIONI DI SERVIZIO**

### **Articolo 16 –Segretario**

Il segretario è delegato alla redazione dei verbali delle assemblee e della attività amministrativa della regola.

Il segretario prepara ogni anno il conto delle entrate e delle uscite, corredato dei dati e delle pezze giustificative dei movimenti, ai fini della puntuale redazione del conto consuntivo.

La carica di segretario nominato dal Presidente può essere conferita ed espletata anche da membri della commissione amministrativa od esterni sottoforma di prestazione volontaria senza compensi.

## **CAPO VII — PATRIMONIO E FINANZE**

### **Articolo 17 - Patrimonio**

Il Patrimonio collettivo della Compagnia della Montagna é composto da:

- a)** I beni immobili di originaria appartenenza alla Compagnia della Montagna che ne costituiscono il patrimonio collettivo antico, inalienabile, indivisibile, inusufruttabile, non pignorabile e vincolato alle attività agro -silvo pastorali e turistiche.
- b)** da beni materiali mobili e immobili che non sono vincolati, ma liberamente disponibili in quanto strumentali e destinati all'amministrazione, quindi i beni non facenti parte del patrimonio antico (art. 5 della L.R. n. 26/1996) in quanto acquisiti dopo il 31/12/1952.

La Compagnia tiene costantemente aggiornati gli elenchi dei beni nel Registro dei Patrimonio. la gestione dei beni dovrà svolgersi in continuità e nell'osservanza del presente Laudo, dei regolamenti applicativi, degli antichi usi e consuetudini nonché delle disposizioni di cui alla L.R. Veneto 19 agosto 1996 n. 26.

La facoltà di mutare la destinazione del patrimonio antico é disciplinata dall'art. 3 della L. 31 gennaio 1994, n. 97 nonché dalla L.R. Veneto 19 agosto 1996 n 26 e successive modificazioni.

### **Articolo 18 - Entrate economiche**

Le entrate della Compagnia provengono:

- 1-dalla utilizzazione dei pascoli e degli eventuali redditi delle pertinenze;
- 2-da affitti e locazioni a terzi di terreni ed edifici ad uso agricolo o di altro tipo;
- 3-da eventuali alienazioni di impianti, beni mobili e beni immobili non vincolati;
- 4-da eventuali altre entrate, sopravvenienze o contributo che, a qualsiasi titolo, venga offerto alla Compagnia.

### **Articolo 19 — Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### **Articolo 20 - Gestione economica**

Con le entrate la Compagnia de la Montagna del Laresei provvede alle spese per conseguire i propri scopi, al soddisfacimento dei diritti dei regolieri, al funzionamento degli organi amministrativi e al pagamento dei debiti contratti da lavoro dipendente o prestazioni d'opera, alla eventuale difesa dei diritti e degli interessi della Compagnia stessa, alla elargizione di contributi e oblazioni deliberate dall'assemblea riunita in seduta ordinaria.

### **Articolo 21 — Deliberazioni e pubblicità**

Gli atti della Regola della Compagnia de la montagna del Laresei sono soggetti a pubblicità secondo le disposizioni e le modalità descritte dall'art 13 dalla L.R. n. 26/1996, pertanto copia delle deliberazioni deve essere trasmessa a cura del Presidente anche agli Enti e uffici indicati al comma 3 dell'art. 13 della citata L.R.

### **Articolo 22 – Norma di Rinvio**

Viene previsto il rinvio alla normativa vigente in materia per quanto non indicato nello statuto.